

Ordinanza sull'energia nucleare (OENu)

Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 dicembre 2004¹ sull'energia nucleare è modificata come segue:

Art. 34 Verifica approfondita della sicurezza nelle centrali nucleari

¹ Il titolare di una licenza d'esercizio per una centrale nucleare deve procedere ogni dieci anni a una verifica completa della sicurezza (verifica periodica della sicurezza, VPS).

² A tale scopo deve:

- a. illustrare e valutare il concetto di sicurezza interna, nonché la gestione d'esercizio e il relativo andamento;
- b. effettuare un'analisi deterministica di sicurezza e un'APS;
- c. illustrare e valutare globalmente il livello di sicurezza;
- d. illustrare e valutare se l'organizzazione e il personale soddisfano i requisiti di sicurezza.

³ La documentazione relativa alla VPS deve essere presentata al più tardi due anni prima della conclusione di un decennio d'esercizio.

⁴ Per il periodo successivo al quarto decennio d'esercizio deve essere anche presentata, quale parte integrante della VPS, una prova della sicurezza per l'esercizio a lungo termine ai sensi dell'articolo 34a.

⁵ L'IFSN disciplina mediante direttive i requisiti dettagliati concernenti la VPS. Può prevedere agevolazioni per le centrali nucleari per il periodo successivo alla messa fuori servizio definitiva oppure esonerarle integralmente dall'obbligo di presentare una VPS.

Art. 34a Prova della sicurezza per l'esercizio a lungo termine

¹ La prova della sicurezza per l'esercizio a lungo termine contiene nella fattispecie le seguenti indicazioni:

- a. la durata d'esercizio prevista;
- b. la prova che i limiti di progettazione delle parti dell'impianto rilevanti per la sicurezza interna non saranno raggiunti nell'ambito della durata d'esercizio programmata;
- c. le misure di riequipaggiamento e di miglioramento tecnico o organizzativo previste per la durata d'esercizio programmata;
- d. le misure previste, nell'ambito della durata d'esercizio programmata, per assicurare un organico sufficiente e le necessarie conoscenze specialistiche;

² L'IFSN disciplina mediante direttive i requisiti dettagliati concernenti la prova della sicurezza per l'esercizio a lungo termine.

Art. 82a Disposizione transitoria relativa alla modifica del

Su richiesta, ai sensi dell'articolo 34 capoverso 4 in combinato disposto con l'articolo 34 capoverso 3 l'IFSN può prorogare al massimo fino alla fine del 2019 il termine di inoltro della VPS corredata di una prova della sicurezza per l'esercizio a lungo termine.

II

La presente ordinanza entra in vigore il....

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr